

Nome del partecipante: _____

Unlocking Children's Rights

**Rafforzare la capacità dei professionisti nell'UE di
soddisfare i diritti dei minori vulnerabili**

Manuale del partecipante

Modulo 4: Linee guida per una giustizia a misura di minore

Questo progetto è cofinanziato dal programma "Diritti
fondamentali e cittadinanza" dell'Unione Europea



Ulteriori finanziamenti sono stati stanziati dall'Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust

coram **clc**
Children's Legal Centre



CSALÁD, GYERMEK, IFJÚSÁG
KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
FAMILY CHILD YOUTH ASSOCIATION

coram
Voice
getting young voices heard

 **errc**
european roma rights centre

 **UCC**
University College Cork, Ireland
Coláiste na hOllscoile Corcaigh

QUESTI MATERIALI SONO STATI REALIZZATI DA:



Coram Children's Legal Centre,
Regno Unito



Coram Voice, Regno Unito



Centro europeo per i diritti dei
Rom, Ungheria

Con il sostegno di:



The Child Law Clinic, Università di
Cork, Irlanda



CSALÁD, GYERMEK, IFJÚSÁG
KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
FAMILY CHILD YOUTH ASSOCIATION

Family Child Youth Association,
Ungheria

ALTRI PARTNER DEL PROGETTO SONO:



FICE Bulgaria

Czech Helsinki Committee,
Repubblica Ceca



Centro per i diritti umani estone

Social Education Action, Grecia



L'Albero della Vita Cooperativa
Sociale, Italia



Empowering Children
Foundation, Polonia



Children of Slovakia Foundation



RINGRAZIAMENTI

Gli autori della formazione sono: Prof. Carolyn Hamilton del Coram International presso il Coram Children's Legal Centre, Dott.ssa Lynn Brady e Jo Woolf del Coram Voice, Judit Geller e Adam Weiss del Centro europeo per i diritti dei Rom, con il supporto della Dott.ssa Ursula Kilkelly della Child Law Clinic dell'University College Cork e della Dott.ssa Maria Herczog della Family Child Youth Association, Ungheria. Una speciale menzione meritano Ruth Barnes, Awaz Raof e Jen Roest del Coram Children's Legal Centre e Ido Weijers della Universiteit Utrecht per il loro prezioso apporto.

Si ringraziano anche tutti coloro che hanno contribuito alla formazione, tra i quali i partner coinvolti nel progetto: Children of Slovakia Foundation, Centro per i diritti umani estone, FICE Bulgaria, L'Albero della Vita Cooperativa Sociale, Empowering Children Foundation, Social Educational Action e Czech Helsinki Committee, così come i facilitatori e partecipanti delle sessioni pilota della formazione, i cui feedback di grande valore hanno permesso di elaborare questi materiali di formazione.

Inoltre, il gruppo di redattori desidera ringraziare i "Care Experienced Champions" (i giovani che collaborano con il Coram Voice) e tutti i bambini e i giovani che hanno contribuito in modo prezioso all'elaborazione di questi materiali, partecipando ai gruppi di discussione nei paesi coinvolti nella fase pilota.

Un ultimo ringraziamento è dedicato al programma "Diritti fondamentali e cittadinanza" dell'Unione Europea. Questa pubblicazione è stata possibile grazie al loro sostegno finanziario all'interno del progetto "*Unlocking Children's Rights: Rafforzare la capacità dei professionisti nell'UE di soddisfare i diritti dei minori vulnerabili*". Gli autori sono inoltre grati all'Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust per la sua generosa donazione destinata al progetto.

I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità del Coram Children's Legal Centre e dei partner del progetto e non possono essere assunti in alcun modo come espressione del punto di vista della Commissione Europea.

"L'aspetto più importante è che i professionisti siano in pace con se stessi. Se non sei in pace con te stesso, non puoi aiutare dei bambini."

Partecipante di un gruppo di discussione, Grecia

TERMINI E CONDIZIONI D'USO

I materiali non possono essere usati senza menzionarne esplicitamente la proprietà e la titolarità, così come che sono stati creati mediante attività combinate di tutti i partner e del Coram Children's Legal Centre, come segue:

“© Coram Children's Legal Centre. Creato da: Coram Children's Legal Centre e Coram Voice, Regno Unito; Centro europeo per i diritti dei Rom, Ungheria; Child Law Clinic presso l'Università di Cork, Irlanda; FCYA, Ungheria; FICE, Bulgaria; Czech Helsinki Committee, Repubblica Ceca; Children of Slovakia Foundation; Centro per i diritti umani estone; Fondazione L'Albero della Vita, Italia; Empowering Children Foundation, Polonia, e Social Educational Action, Grecia, all'interno del progetto *“Unlocking Children's Rights: Rafforzare la capacità dei professionisti nell'UE di soddisfare i diritti dei minori vulnerabili”*.

Questo progetto è cofinanziato dal programma “Diritti fondamentali e cittadinanza” dell'Unione Europea. Ulteriori finanziamenti sono stati stanziati dall'Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust.”

MODULO 4: LINEE GUIDA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORE

DURATA PROPOSTA: 2 ore

PROGRAMMA

❖ INTRODUZIONE E BRIEFING SULLE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORE

❖ ESERCIZI PER ANALIZZARE LE QUESTIONI CHIAVE CONTEMPLATE NELLE LINEE GUIDA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORE

M4.1 INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORE

Il Consiglio d'Europa ha adottato le Linee guida per una giustizia a misura di minore nel 2010. Le Linee guida sono state redatte da un gruppo di esperti, dopo assidue consultazioni con bambini e giovani, così come con professionisti che lavorano a contatto con i minori in un ambito giuridico in tutta Europa. Le Linee guida ambiscono a garantire che sia concesso ai bambini 'un adeguato accesso alla giustizia e ricevano un congruo trattamento'¹ e sono valide per i minori (individui di età inferiore ai 18 anni) in tutti i sistemi di giustizia, tra cui:

- **Giustizia penale;**
- **Giustizia civile;**
- **Giustizia amministrativa.**

Per esempio, sono di applicazione nei seguenti casi: bambini in conflitto con la legge (come sospetti, imputati o condannati per un delitto); bambini i cui genitori sono in processo di separazione; bambini che sono in processo di adozione; minorenni coinvolti in reati in qualità di vittime o di testimoni che vengono a contatto con la legge; bambini richiedenti asilo; e bambini che sono stati coinvolti in processi di custodia e si trovano ora in un istituto residenziale.

Cosa significa 'giustizia a misura di minore'?

Le Linee guida vogliono garantire che, nei procedimenti giudiziari (o in alternative agli stessi), si rispettino completamente i diritti del bambino *"tenendo debitamente conto del livello di maturità e di comprensione del minore nonché delle circostanze del caso"*. (paragrafo 1.3 delle Linee guida).

Perché è importante la giustizia a misura di minore? [Spazio per annotazioni]

Le Linee guida sono di applicazione sia in processi decisionali individuali che in questioni sistemiche.

Cosa rende il processo decisionale a misura di minore?

- Quando ci si riferisce al processo decisionale nel contesto delle Linee guida per una giustizia a misura di minore, stiamo parlando del livello individuale in cui si prendono delle decisioni, ad esempio:
 - Se perseguire legalmente un bambino;
 - Se fare testimoniare un minore in procedimenti penali;
 - Se un bambino deve essere presente a un'udienza su questioni familiari;
 - La futura custodia del bambino;
 - Pronunciare la sentenza di un bambino condannato per un reato.

- Alcuni fattori che contribuiscono al processo decisionale a misura di minore sono:
 - Presa di decisioni senza ritardi;
 - Coordinazione multidisciplinare nello scambio di informazioni grazie alle quali si prenderà una decisione, considerando tutti i fattori rilevanti, tra cui il parere del minore;
 - Rispetto degli standard sui diritti del bambino;
 - Rispetto degli standard su un processo equo.

Cosa rende un sistema di giustizia a misura di minore?

- Quando ci si riferisce ad un sistema di giustizia a misura di minore, stiamo parlando di questioni sistemiche generali all'interno di un sistema di giustizia, che includono:
 - L'ambiente e le disposizioni fisiche;
 - La logistica;
 - L'accessibilità e la disponibilità di giustizia;
 - Sostegno offerto ai bambini affinché partecipino.

Che passi importanti esistono prima, durante e dopo il procedimento?

Esempi della giustizia a misura di minore prima del procedimento:

- Bambini informati con preavviso e consultati durante il caso;
- Interrogare, condurre deposizioni e altre interazioni a misura di minore (ricorda al gruppo le capacità di comunicazione a misura di minore sviluppate nel modulo 3);
- Disponibilità di alternative a procedimenti giudiziari che soddisfino meglio l'interesse superiore del minore;

- Età minima alta della responsabilità penale prevista dalla legge;
- Accesso ad assistenza e consulenza legale;
- Misure speciali di sicurezza e protezione.

Esempi di giustizia a misura di minore durante i procedimenti:

- Accesso a una rappresentanza e consulenza legale personale prima dei procedimenti, se esiste, o potrebbe esistere, un conflitto di interessi tra il bambino e i genitori o altre parti coinvolte.
- Il bambino può esercitare il diritto di essere ascoltato e di partecipare, mediante l'uso delle tecniche di comunicazione appropriate all'età e al contesto, per esempio, attraverso una dichiarazione e l'esame incrociato di minori vittime o testimoni in modo audiovisivo.
- Evitare ritardi ingiustificati, ad esempio:.....

- Un ambiente a misura di minore, ad esempio:.....

Esempi di giustizia a misura di minore dopo i procedimenti:

- Il bambino viene informato sui procedimenti in corso e sui risultati;
- Le autorità nazionali rilevanti applicano la sentenza senza ritardi e ne controllano l'attuazione;
- I bambini sono informati sulla possibilità di servizi di consulenza o di altri servizi di riabilitazione appropriati;
- Sanzioni per bambini in conflitto con la legge che violano gli standard internazionali e buone prassi sulla giustizia giovanile.

Annotazioni complementari:

Le Linee guida si dividono in sei sezioni principali e vari commi.

I. Ambito di applicazione e finalità

II. Definizioni

III. Principi fondamentali

- A. Partecipazione;
- B. L'interesse superiore del minore;
- C. Dignità;
- D. Protezione dalla discriminazione;
- E. Principio dello Stato di diritto.

IV. Una giustizia a misura di minore prima, durante e dopo il procedimento giudiziario

- A. Elementi generali di una giustizia a misura di minore
 - 1. Informazione e consulenza;
 - 2. Protezione della vita privata e familiare;
 - 3. Sicurezza (misure preventive speciali);
 - 4. Formazione di professionisti;
 - 5. Approccio multidisciplinare;
 - 6. Privazione della libertà.
- B. Una giustizia a misura di minore prima del procedimento giudiziario
- C. I minori e la polizia
- D. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario
 - 1. Accesso alla giustizia e al procedimento giudiziario;
 - 2. Assistenza e rappresentanza legale;
 - 3. Diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione;
 - 4. Evitare ritardi ingiustificati;
 - 5. Organizzazione del procedimento, ambiente e linguaggio a misura di minore;
 - 6. Deposizione/dichiarazioni dei minori;
- E. Una giustizia a misura di minore dopo il procedimento giudiziario

V. La promozione di altre azioni a misura di minore

VI. Monitoraggio e valutazione

Il testo completo delle Linee guida è riportato alla fine di questo manuale.

M4.2 ESERCIZI SULLE LINEE GUIDA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORE

Questa pagina è stata lasciata vuota per annotazioni sulle presentazioni di gruppo

Questa pagina è stata lasciata vuota per annotazioni sulle presentazioni di gruppo

LETTURE PER IL PARTECIPANTE – MODULO 4

TESTO DELLE LINEE GUIDA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORE (DISPONIBILE NELLA MAGGIOR PARTE DELLE LINGUE DELL'UNIONE EUROPEA)

Vedi http://www.coe.int/t/dgh/standardsetting/childjustice/publicationsavailable_en.asp per consultare la relazione (disponibile in varie lingue)

1098^a riunione – 17 novembre 2010

Appendice 6

(Punto 10.2c)

Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore

(Adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010 nella 1098^a riunione dei delegati dei Ministri)

Preambolo

Il Comitato dei Ministri,

Considerando che il Consiglio d'Europa è chiamato a realizzare un'unione più stretta tra gli Stati membri, in particolare promovendo l'adozione di regole comuni in materia giuridica;

Considerando la necessità di garantire l'effettiva attuazione delle vigenti norme vincolanti a livello universale ed europeo a tutela e promozione dei diritti dei minori, tra cui in particolare:

- la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951;
- il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966;
- il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006;
- la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (serie dei trattati europei n. 5) (in prosieguo: la "CEDU");
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996 (serie dei trattati europei (STE) n. 160);
- la Carta sociale europea riveduta del 1996 (STE n. 163);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle relazioni personali riguardanti i minori del 2003 (STE n. 192);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 2007 (STE n. 201);
- la Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) del 2008 (STE n. 202);

Considerando che, come garantito dalla CEDU e in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto di ogni persona di avere accesso alla giustizia e a un giusto processo – in tutte le sue componenti (compresi, in particolare, il diritto di essere informato, il diritto di essere ascoltato, il diritto alla difesa legale e il diritto di essere rappresentato) – è necessario in una società

democratica e si applica ugualmente nei confronti dei minori, tenendo comunque conto della loro capacità di discernimento;

Rammentando la giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo, le decisioni, le relazioni o altri documenti di altre istituzioni e organi diversi del Consiglio d'Europa, tra cui le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nonché le dichiarazioni e i pareri del commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo e le varie raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

Prendendo atto delle diverse raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri in materia di diritti dei minori, tra cui la raccomandazione Rec(2003)5 sulle misure per il trattamento dei richiedenti asilo, la raccomandazione Rec(2003)20 sulle nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile, la raccomandazione Rec(2005)5 in merito ai diritti dei minori che vivono in istituti di custodia, la raccomandazione Rec(2006)2 sulle norme penitenziarie europee, la raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle norme europee per i reati minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti, e la raccomandazione CM/Rec(2009)10 sulle linee guida di natura politica sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza;

Rammentando la risoluzione n. 2 sulla giustizia a misura di minore adottata in occasione della 28a Conferenza dei ministri europei della giustizia (Lanzarote, ottobre 2007);

Considerando l'importanza della protezione dei diritti dei minori negli strumenti delle Nazioni Unite quali:

- le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile ("Regole di Pechino" del 1985);
- le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà ("Regole dell'Avana" del 1990);
- le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile ("Linee guida di Riyadh" del 1990);
- le Linee guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (Risoluzione 2005/20 del Consiglio economico e sociale del 2005);
- la Nota di orientamento del Segretario generale delle Nazioni Unite: approccio dell'ONU alla giustizia dei minori (2008);
- le Linee guida delle Nazioni Unite per l'uso e alle condizioni idonee dell'accoglienza eterofamiliare dei minori (2009);
- i Principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani ("Principi di Parigi").

Rammentando la necessità di garantire l'effettiva attuazione delle vigenti norme vincolanti in materia di diritti dei minori, senza impedire agli Stati membri di introdurre o applicare norme più stringenti o misure più favorevoli;

Facendo riferimento al programma del Consiglio d'Europa intitolato "Costruire un'Europa per e con i bambini";

Riconoscendo i progressi compiuti negli Stati membri verso l'attuazione di una giustizia a misura di minore;

Prendendo atto, tuttavia, degli ostacoli esistenti per i minori nell'ambito del sistema giudiziario quali, tra gli altri, il carattere inesistente, parziale o condizionato del diritto di accesso alla giustizia, la diversità e la complessità delle procedure e le possibili forme di discriminazione fondate su vari motivi;

Rammentando la necessità di evitare un'eventuale vittimizzazione secondaria dei minori da parte del sistema giudiziario nell'ambito dei procedimenti che li coinvolgono o li riguardano;

Invitando gli Stati membri a indagare le lacune e i problemi esistenti e a individuare le aree in cui potrebbero essere introdotti i principi e le pratiche di una giustizia a misura di minore;

Tenendo conto dei punti di vista e delle opinioni dei minori consultati in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

Notando che le linee guida mirano a contribuire e a individuare rimedi pratici alle carenze esistenti nel diritto e nella prassi;

Adotta le seguenti linee guida affinché servano agli Stati membri quale strumento pratico nell'adattare i loro sistemi giudiziari e non giudiziari ai diritti, agli interessi e ai bisogni specifici dei minori, e invita gli Stati membri a garantire che siano ampiamente diffuse tra tutte le autorità responsabili o comunque interessate alla protezione dei diritti dei minori in ambito giudiziario.

I. Ambito di applicazione e finalità

1. Le linee guida si occupano della questione della posizione e del ruolo nonché dei punti di vista, dei diritti e dei bisogni del minore nei procedimenti giudiziari nonché nei sistemi a essi alternativi.

2. Le linee guida dovrebbero applicarsi a tutte le situazioni in cui i minori, per qualsiasi motivo e in qualsiasi qualità, possano entrare in contatto con gli organi e i servizi competenti coinvolti nell'attuazione del diritto penale, civile o amministrativo.

3. Le linee guida mirano ad assicurare che nei suddetti procedimenti tutti i diritti dei minori, tra cui il diritto all'informazione, alla rappresentanza, alla partecipazione e alla protezione, siano pienamente rispettati, tenendo debitamente conto del livello di maturità e di comprensione del minore nonché delle circostanze del caso. Il rispetto dei diritti del minore non dovrebbe compromettere i diritti delle altre parti coinvolte.

II. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida per una giustizia a misura di minore (in prosieguo: le "linee guida"):

a. con "minore" s'intende qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni;

b. con "genitore" s'intende la persona (o le persone) cui spetta la responsabilità genitoriale secondo il diritto nazionale. Nel caso in cui un genitore o entrambi i genitori siano

assenti o non abbiano più la responsabilità genitoriale, questo ruolo può essere rivestito da un tutore o da un legale rappresentante designato;

c. con “giustizia a misura di minore” s’intendono sistemi giudiziari che garantiscono il rispetto e l’effettiva attuazione di tutti i diritti dei minori al più alto livello possibile, tenendo presenti i principi indicati qui in appresso e prendendo in debita considerazione il livello di maturità e di comprensione del minore nonché le circostanze del caso. Si tratta, in particolare, di una giustizia accessibile, adeguata all’età, rapida, diligente, adatta alle esigenze e ai diritti del minore e su di essi incentrata, nel rispetto dei diritti del minore, tra cui il diritto al giusto processo, alla partecipazione e alla comprensione del procedimento, al rispetto della vita privata e familiare, all’integrità e alla dignità.

III. Principi fondamentali

1. Le linee guida si fondano sui principi esistenti contenuti negli strumenti indicati nel preambolo e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
2. Tali principi sono ulteriormente sviluppati nelle sezioni seguenti e si applicano a tutti i capitoli delle presenti linee guida.

A. Partecipazione

1. Dovrebbe essere rispettato il diritto di ogni minore di essere informato sui suoi diritti, di disporre di idonee modalità per accedere alla giustizia e di essere consultato e ascoltato nei procedimenti che lo coinvolgono o lo riguardano. In particolare, si dovrebbe dare il giusto riconoscimento alle opinioni del minore, tenendo conto del suo grado di maturità e delle sue eventuali difficoltà di comunicazione al fine di rendere significativa la sua partecipazione.
2. I minori dovrebbero essere considerati e trattati quali pieni titolari di diritti e dovrebbero avere la facoltà di esercitare tali diritti in una maniera che tenga conto della loro capacità di discernimento nonché delle circostanze del caso.

B. L’interesse superiore del minore

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono o li riguardano.
2. Nel valutare l’interesse superiore dei minori coinvolti o interessati:
 - a. dovrebbe essere riconosciuto il dovuto peso ai loro punti di vista e alle loro opinioni;
 - b. dovrebbero essere rispettati in ogni momento tutti gli altri diritti del minore quali il diritto alla dignità, alla libertà e alla parità di trattamento;

c. dovrebbe essere adottato un approccio globale da parte di tutte le autorità competenti, in modo da tenere in debita considerazione tutti gli interessi in gioco tra cui il benessere psico-fisico nonché gli interessi legali, sociali ed economici del minore.

3. L'interesse superiore di tutti i minori interessati nello stesso procedimento o caso dovrebbe essere valutato separatamente e soppesato nell'intento di conciliare eventuali interessi divergenti dei minori.

4. Mentre le autorità giudiziarie hanno la competenza e la responsabilità ultime per l'adozione delle decisioni finali, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, adoperarsi in modo concertato al fine di stabilire approcci multidisciplinari finalizzati a valutare l'interesse superiore dei minori nei procedimenti che li coinvolgono.

C. Dignità

1. I minori dovrebbero essere trattati con attenzione, sensibilità, equità e rispetto nel corso di qualsiasi procedimento o causa, prestando particolare attenzione alla loro situazione personale, al loro benessere e ai loro bisogni specifici e nel pieno rispetto della loro integrità fisica e psicologica. Tale trattamento dovrebbe essere loro riservato quale che sia il modo in cui essi sono entrati in contatto con procedimenti giudiziari, stragiudiziari o altri interventi, a prescindere dalla loro condizione e capacità giuridica nel procedimento o nella causa.

2. I minori non devono essere sottoposti a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti.

D. Protezione dalla discriminazione

1. I diritti dei minori devono essere garantiti senza discriminazioni per motivi di sesso, razza, colore od origine etnica, età, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, condizione socio-economica, status del genitore (o dei genitori), appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, orientamento sessuale, identità di genere o altra condizione.

2. Può rivelarsi necessario garantire una protezione e un'assistenza speciali ai minori più vulnerabili quali minori migranti, rifugiati e richiedenti asilo, minori non accompagnati, minori diversamente abili, minori senza fissa dimora e minori che vivono in strada, minori Rom e minori accolti in istituti residenziali.

E. Principio dello Stato di diritto

1. Il principio dello Stato di diritto dovrebbe trovare piena applicazione nei confronti dei minori analogamente a quanto avviene per gli adulti.

2. Ai minori dovrebbero essere garantiti gli elementi del giusto processo quali i principi di legalità e proporzionalità, la presunzione d'innocenza, il diritto a un equo processo, il diritto all'assistenza legale, il diritto di accesso alla giustizia e il diritto di appello, come avviene per gli

adulti, e non dovrebbero essere negati o ridotti di numero con il pretesto dell'interesse superiore del minore. Ciò vale per tutti i procedimenti giudiziari, stragiudiziari e amministrativi.

3. I minori dovrebbero avere il diritto di accedere a congrui meccanismi di ricorso indipendenti ed efficaci.

IV. Una giustizia a misura di minore prima, durante e dopo il procedimento giudiziario

A. Elementi generali della giustizia a misura di minore

1. Informazione e consulenza

1. Fin dal primo contatto con il sistema giudiziario o con altre autorità competenti (quali la polizia, i servizi per l'immigrazione, i servizi educativi, sociali o sanitari) e nel corso dell'intero procedimento, i minori e i loro genitori dovrebbero essere prontamente e debitamente informati, tra l'altro:

a. sui loro diritti, in particolare i diritti specifici di cui godono i minori con riferimento ai procedimenti giudiziari e stragiudiziari in cui sono o potrebbero essere coinvolti nonché sugli strumenti di ricorso disponibili in caso di un'eventuale violazione dei loro diritti, ivi compresa la possibilità di avviare un procedimento giudiziario o stragiudiziario o fare ricorso a un altro tipo di intervento. Ciò può comprendere informazioni relative alla probabile durata del procedimento, al possibile accesso ad appelli e a meccanismi di ricorso indipendenti;

b. sul sistema e sui procedimenti in questione, tenendo conto della particolare posizione occupata dal minore, del ruolo che potrebbe svolgere e delle diverse fasi processuali;

c. sugli esistenti meccanismi di sostegno a favore del minore quando questi è parte di un procedimento giudiziario o stragiudiziario;

d. sull'idoneità e sulle eventuali conseguenze di uno specifico procedimento giudiziario o stragiudiziario;

e. se del caso, sulle imputazioni o sul seguito dato alla loro denuncia;

f. sulla data e sul luogo del procedimento giudiziario e su altri eventi connessi, quali udienze, se il minore ne è personalmente interessato;

g. sull'andamento generale e sull'esito del procedimento o dell'intervento;

h. sulla disponibilità di misure di protezione;

i. sull'esistenza di meccanismi di revisione delle decisioni che concernono il minore;

j. sulle possibilità esistenti di ottenere un risarcimento dall'autore del reato o dallo Stato attraverso il procedimento giudiziario, un procedimento civile alternativo o altri

processi;

k. sulla disponibilità di servizi (sanitari, psicologici, sociali, di interpretariato e traduzione e di altro tipo) o di organizzazioni in grado di fornire sostegno nonché sui mezzi per accedere a tali servizi e, se del caso, su forme di sostegno finanziario di urgenza;

l. sulla disponibilità di accordi speciali volti a proteggere, nei limiti del possibile, il loro interesse superiore, qualora essi siano residenti in un altro Stato.

2. Le informazioni e la consulenza dovrebbero essere fornite ai minori in una maniera adatta alla loro età e al loro grado di maturità, in un linguaggio che essi possano comprendere e che tenga conto della cultura e del genere.

3. Di norma, le informazioni dovrebbero essere fornite sia al minore sia ai genitori o ai legali rappresentanti. La comunicazione delle informazioni ai genitori non dovrebbe costituire un'alternativa alla comunicazione delle informazioni al minore.

4. Si dovrebbe mettere a disposizione e provvedere a un'ampia divulgazione di materiale a misura di minore, contenente informazioni legali pertinenti, nonché istituire specifici servizi d'informazione per i minori quali siti Internet specializzati e linee telefoniche di assistenza dedicate.

5. Le informazioni su eventuali imputazioni a carico del minore devono essere fornite tempestivamente e immediatamente dopo che le stesse sono state formulate. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate sia al minore sia ai genitori in modo tale che essi comprendano l'esatta accusa e le possibili conseguenze.

2. Protezione della vita privata e familiare

6. La vita privata e i dati personali dei minori che sono o sono stati coinvolti in procedimenti giudiziari, stragiudiziari o in altri interventi dovrebbero essere protetti in conformità alla legge nazionale. Ciò implica generalmente che informazioni o dati personali non possano essere resi disponibili o pubblicati, specie nei media che potrebbero rivelare o consentire indirettamente la diffusione dell'identità del minore, ivi compresi immagini, descrizioni dettagliate del minore o della sua famiglia, nomi o indirizzi, registrazioni audio e video, ecc.

7. Gli Stati membri dovrebbero prevenire le violazioni, da parte dei media, dei diritti relativi alla vita privata di cui alla linea guida 6 che precede, mediante misure legislative o monitorando l'autoregolamentazione da parte dei media stessi.

8. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un accesso limitato a tutti i registri o ai documenti che contengono dati personali e sensibili dei minori, in particolare nei procedimenti che li riguardano. Qualora il trasferimento di dati personali e sensibili sia necessario, nel tenere conto dell'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero regolamentare tale trasferimento conformemente alla normativa pertinente in materia di protezione dei dati.

9. Ogniqualvolta si procede all'ascolto o alla raccolta di prove dei minori in procedimenti giudiziari, stragiudiziari o in altri interventi, ciò dovrebbe avvenire preferibilmente, se del caso, a

porte chiuse. Di norma dovrebbero essere presenti solo le persone direttamente coinvolte, purché non ostacolino l'adduzione di prove da parte del minore.

10. I professionisti che operano con e per i minori dovrebbero conformarsi alle rigide norme di riservatezza, salvo vi sia un rischio di pregiudizio per il minore.

3. Sicurezza (misure preventive speciali)

11. In tutti i procedimenti giudiziari, stragiudiziari o in altri interventi, i minori dovrebbero essere protetti da danni, ivi incluse intimidazioni, rappresaglie e vittimizzazione secondaria.

12. I professionisti che operano con e per i minori dovrebbero, se del caso, essere sottoposti a periodica valutazione conformemente al diritto nazionale e senza pregiudicare l'indipendenza della magistratura, al fine di garantire la loro idoneità a operare con i minori.

13. Speciali misure precauzionali dovrebbero applicarsi ai minori quando il presunto colpevole è un genitore, un familiare o una persona che si prende cura del minore.

4. Formazione di professionisti

14. Tutti i professionisti che operano con e per i minori dovrebbero ricevere la necessaria formazione interdisciplinare sui diritti e sui bisogni dei minori di diverse fasce di età e sui procedimenti adatti a questi ultimi.

15. I professionisti in contatto diretto con i minori dovrebbero essere formati altresì per comunicare con bambini di ogni età e fase di sviluppo così come con minori che versano in situazioni di particolare vulnerabilità.

5. Approccio multidisciplinare

16. Nel pieno rispetto del diritto del minore alla vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra diversi professionisti al fine di pervenire a un'approfondita comprensione del minore e a una valutazione della sua situazione legale, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva.

17. Dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per i professionisti che operano con e per i minori (quali avvocati, psicologi, medici, agenti di polizia, funzionari dell'immigrazione, operatori sociali e mediatori) nell'ambito di procedimenti o interventi che coinvolgono o interessano i minori, al fine di fornire tutto il sostegno necessario a coloro che adottano decisioni, consentendo loro di servire al meglio gli interessi dei minori in una determinata causa.

18. Quando si adotta un approccio multidisciplinare, si dovrebbero rispettare le regole professionali in materia di riservatezza.

6. Privazione della libertà

19. Ogni forma di privazione della libertà di un minore dovrebbe essere una misura di ultima istanza e della più breve durata possibile.

20. Quando è imposta la privazione della libertà, di norma i minori dovrebbero essere detenuti separatamente dagli adulti. Quando i minori sono detenuti assieme agli adulti, ciò dovrebbe avvenire per motivi eccezionali e fondati unicamente sull'interesse superiore del minore. In tutti i casi, i minori dovrebbero essere detenuti in strutture rispondenti ai loro bisogni.

21. In considerazione della vulnerabilità dei minori privati della libertà, dell'importanza dei legami familiari e della promozione della reintegrazione nella società, le autorità competenti dovrebbero garantire il rispetto e sostenere attivamente l'esercizio dei diritti del minore, come stabilito in strumenti universali ed europei. Oltre ad altri diritti, i minori dovrebbero avere in particolare il diritto di:

- a. mantenere contatti regolari e significativi con i genitori, la famiglia e gli amici mediante visite e scambi di corrispondenza, salvo siano necessarie restrizioni nell'interesse della giustizia e del minore. Le restrizioni imposte a tale diritto non dovrebbero mai essere utilizzate come punizione;
- b. ricevere un'istruzione adeguata, un orientamento e una formazione professionale, un'assistenza medica e godere della libertà di pensiero, coscienza, religione e dell'accesso ad attività ricreative, compresa l'educazione fisica e sportiva;
- c. accedere a programmi che preparano i minori in anticipo a ritornare nella comunità di appartenenza, prestando massima attenzione ai loro bisogni emotivi e fisici, ai loro rapporti familiari, alle possibilità di sistemazione, istruzione e impiego e alla loro condizione socio-economica.

22. La privazione della libertà dei minori non accompagnati, compresi i richiedenti asilo e i minori separati, non dovrebbe mai essere motivata dall'assenza dello status di residente o fondata solamente su quest'ultima.

B. Una giustizia a misura di minore prima del procedimento giudiziario

23. Il limite dell'età minima per la responsabilità penale non dovrebbe essere troppo basso e dovrebbe essere stabilito per legge.

24. Gli strumenti alternativi al procedimento giudiziario quali la mediazione, la *diversion* (dai meccanismi giudiziari) e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie dovrebbero essere incoraggiati ogniqualvolta questi possano servire al meglio l'interesse superiore del minore. Il ricorso preliminare a tali alternative non dovrebbe essere usato come un ostacolo all'accesso alla giustizia da parte del minore.

25. I minori dovrebbero ricevere informazioni e consulenza accurate circa l'opportunità di ricorrere a un procedimento giudiziario o a sistemi alternativi al di fuori delle aule giudiziarie. Tali informazioni dovrebbero anche spiegare le possibili conseguenze di ciascuna opzione. Sulla base di informazioni adeguate, di natura giuridica o di altro tipo, si dovrebbe poter scegliere tra il ricorso a un procedimento giudiziario e una soluzione alternativa a esso, ogniqualvolta questa esista. I minori dovrebbero avere la possibilità di ottenere consulenza legale e altre forme di assistenza nel determinare l'adeguatezza e l'auspicabilità delle alternative proposte. Nell'adottare questa decisione, le opinioni del minore dovrebbero essere prese in considerazione.

26. Le soluzioni alternative al procedimento giudiziario dovrebbero garantire un livello equivalente di tutele giuridiche. Il rispetto dei diritti del minore, come descritto nelle presenti linee guida e in tutti gli strumenti giuridici in materia di diritti del minore, dovrebbe essere garantito in uguale misura nei procedimenti giudiziari e stragiudiziari.

C. I minori e la polizia

27. La polizia dovrebbe rispettare i diritti personali e la dignità di tutti i minori e avere riguardo per la loro vulnerabilità, vale a dire tener conto della loro età e del loro grado di maturità nonché degli eventuali bisogni speciali di coloro che sono affetti da una disabilità fisica o mentale o che presentano difficoltà di comunicazione.

28. Ogniqualvolta è arrestato dalla polizia, un minore dovrebbe essere informato in un modo e in un linguaggio adeguati alla sua età e al livello di comprensione circa il motivo per cui è stato posto in detenzione. I minori dovrebbero avere accesso a un avvocato e avere la possibilità di contattare i genitori o una persona di loro fiducia.

29. Fatte salve circostanze eccezionali, il genitore o entrambi i genitori dovrebbero essere informati della presenza del minore presso la stazione di polizia, ricevere i dettagli del motivo per cui il minore è stato arrestato, ed essere invitati a recarsi alla stazione.

30. Un minore che è stato posto in detenzione non dovrebbe essere interrogato su una condotta di rilevanza penale o invitato a rilasciare o firmare una dichiarazione concernente detto coinvolgimento se non in presenza di un avvocato o di uno dei genitori o, se nessun genitore è disponibile, di un'altra persona di fiducia. Il genitore o tale adulto può essere escluso se sospettato di coinvolgimento nella condotta delittuosa o se pone in essere un comportamento che ostruisce il corso della giustizia.

31. La polizia dovrebbe garantire che, per quanto possibile, nessun minore arrestato sia detenuto assieme ad adulti.

32. Le autorità dovrebbero garantire che i minori arrestati siano tenuti in condizioni sicure e adeguate ai loro bisogni.

33. Negli Stati membri in cui ciò rientra tra le loro competenze, i pubblici ministeri dovrebbero garantire che durante tutta la fase istruttoria siano adottati approcci a misura di minore.

D. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario

1. Accesso alla giustizia e al procedimento giudiziario

34. I minori, in quanto titolari di diritti, dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso per esercitare in modo efficace i loro diritti o agire contro una violazione degli stessi. Il diritto interno dovrebbe agevolare, se del caso, la possibilità di accesso alla giustizia da parte dei minori che hanno una sufficiente conoscenza dei loro diritti nonché l'uso di mezzi di ricorso per tutelare tali diritti sulla base di un'assistenza legale prestata in modo adeguato.

35. Dovrebbe essere rimosso ogni ostacolo all'accesso alla giustizia quali le spese processuali o la mancanza di assistenza legale.

36. Nel caso di alcuni specifici reati commessi a danno di minori o di determinati aspetti del diritto civile o del diritto di famiglia, l'accesso alla giustizia dovrebbe essere concesso, se del caso, per un certo periodo di tempo dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del minore. Gli Stati membri sono invitati a rivedere le loro norme relative alla prescrizione.

2. Assistenza e rappresentanza legale

37. I minori dovrebbero avere il diritto di essere rappresentati da un avvocato in nome proprio, nei procedimenti in cui vi è, o vi potrebbe essere, un conflitto di interessi tra il minore e i genitori o altre parti coinvolte.

38. I minori dovrebbero avere accesso al gratuito patrocinio, alle stesse condizioni previste per gli adulti o a condizioni meno restrittive.

39. Gli avvocati che rappresentano i minori dovrebbero essere formati e conoscere i diritti dei minori e le relative problematiche, ricevere una formazione continua e approfondita ed essere in grado di comunicare con i minori in base al loro livello di comprensione.

40. I minori dovrebbero essere considerati clienti a pieno titolo con i loro diritti, e gli avvocati che li rappresentano dovrebbero farsi portavoce della loro opinione.

41. Gli avvocati dovrebbero fornire al minore tutte le informazioni e spiegazioni necessarie relativamente alle eventuali conseguenze dei suoi punti di vista e/o delle sue opinioni.

42. Nel caso di conflitto di interessi tra i genitori e i minori, l'autorità competente dovrebbe designare un tutore *ad litem* o altra figura indipendente atta a rappresentare i punti di vista e gli interessi del minore.

43. Dovrebbero essere garantiti una rappresentanza adeguata e il diritto di essere rappresentato in modo indipendente dai genitori, specie nei procedimenti in cui i genitori, i familiari o le persone che si prendono cura del minore sono i presunti autori del reato.

3. Diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione

44. I giudici dovrebbero rispettare il diritto dei minori di essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano o perlomeno quando si ritiene che essi abbiano una comprensione sufficiente della materia in questione. I mezzi a tal fine utilizzati dovrebbero essere adatti al livello di comprensione e alla capacità di comunicare del minore e prendere in considerazione le circostanze del caso. I minori dovrebbero essere consultati in merito al modo in cui desiderano essere ascoltati.

45. Dovrebbe essere riconosciuto il dovuto peso ai punti di vista e all'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

46. L'essere ascoltato è un diritto del minore, non un dovere da imporgli.

47. A un minore non dovrebbe essere impedito di essere ascoltato unicamente in considerazione della sua età. Ogniqualvolta un minore prende l'iniziativa di essere ascoltato in una causa in cui è coinvolto, il giudice, salvo ciò non sia nell'interesse superiore del minore, non

dovrebbe rifiutarsi di procedere all'audizione e dovrebbe ascoltare i suoi punti di vista e la sua opinione sulle questioni del procedimento che lo riguardano.

48. I minori dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie su come esercitare il diritto di essere ascoltati in modo efficace. Tuttavia, dovrebbe essere spiegato loro che il diritto di essere ascoltati e di vedere i loro punti di vista tenuti in debita considerazione non determina necessariamente la decisione finale.

49. Le sentenze e le ordinanze che riguardano i minori dovrebbero essere debitamente motivate e spiegate loro in un linguaggio che essi possano comprendere, specie le decisioni in cui i loro punti di vista e le loro opinioni non sono stati seguiti.

4. Evitare ritardi ingiustificati

50. In tutti i procedimenti che coinvolgono i minori si dovrebbe applicare il principio dell'urgenza, al fine di fornire una rapida risposta e tutelare l'interesse superiore del minore, nel rispetto del principio dello Stato di diritto.

51. Nelle cause in materia di diritto di famiglia (per esempio filiazione, affidamento, sottrazione di minore da parte di un genitore), i giudici dovrebbero dimostrare una diligenza eccezionale al fine di evitare ogni rischio di conseguenze dannose sui rapporti familiari.

52. Se del caso, le autorità giudiziarie dovrebbero considerare la possibilità di adottare decisioni provvisorie o pronunciare sentenze preliminari da sottoporre a controllo per un certo periodo di tempo in vista di un loro successivo riesame.

53. Conformemente alla legge, le autorità giudiziarie dovrebbero avere la possibilità di adottare decisioni che siano immediatamente esecutive, nei casi in cui ciò sia nell'interesse superiore del minore.

5. Organizzazione del procedimento, ambiente e linguaggio a misura di minore

54. In tutti i procedimenti i minori dovrebbero essere trattati nel rispetto della loro età, dei loro specifici bisogni, del loro grado di maturità e del livello di comprensione, tenendo presenti le eventuali difficoltà di comunicazione che potrebbero incontrare. Le cause che coinvolgono i minori dovrebbero svolgersi in ambienti che non incutono timore e rispettosi della sensibilità del minore.

55. Prima dell'inizio del procedimento, i minori dovrebbero acquisire familiarità con la disposizione interna del tribunale o di altre strutture e con i ruoli e le identità dei funzionari coinvolti.

56. Si dovrebbe utilizzare un linguaggio adeguato all'età e al livello di comprensione del minore.

57. Quando si procede all'ascolto o all'esame di minori in procedimenti giudiziari, stragiudiziari e durante altri interventi, i giudici e gli altri professionisti dovrebbero mostrare rispetto e sensibilità nell'interazione con i minori.

58. I minori dovrebbero poter essere accompagnati dai genitori o, se del caso, da un adulto da essi scelto, salvo sia stata assunta una decisione motivata e contraria nei confronti di tale persona.

59. Dovrebbero essere utilizzate e considerate come prove ammissibili le tecniche di assunzione quali registrazioni audio o video e le udienze preliminari a porte chiuse.

60. I minori dovrebbero essere protetti, per quanto possibile, da immagini o informazioni che potrebbero essere lesive del loro benessere. Il giudice, nel decidere circa la diffusione di immagini o informazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore, dovrebbe avvalersi della consulenza di altri professionisti quali psicologi e operatori sociali.

61. Le udienze in cui sono coinvolti minori dovrebbero essere adatte ai loro tempi e alla loro capacità di attenzione: dovrebbero cioè prevedere pause regolari e non dovrebbero durare troppo a lungo. Al fine di agevolare la partecipazione dei minori nel pieno delle loro capacità cognitive e di sostenere la loro stabilità emotiva, le interruzioni e le distrazioni in udienza dovrebbero essere ridotte al minimo.

62. Per quanto possibile e opportuno, le aule adibite all'audizione e le sale di attesa dovrebbero essere disposte in modo tale da ricreare un ambiente a misura di minore.

63. Per quanto possibile, dovrebbero essere istituiti tribunali (o sezioni) speciali, procedure e istituzioni per i minori in conflitto con la legge. Ciò potrebbe comprendere l'istituzione di unità speciali in seno alla polizia, alla magistratura, al sistema giudiziario e alla procura.

6. Deposizione/dichiarazioni dei minori

64. Le audizioni e la raccolta di dichiarazioni rilasciate dai minori dovrebbero essere effettuate, per quanto possibile, da professionisti qualificati. Si dovrebbe compiere ogni sforzo per permettere ai minori di addurre prove negli ambienti più favorevoli e nelle condizioni più adatte possibili, in considerazione della loro età, del loro grado di maturità e del livello di comprensione nonché delle eventuali difficoltà che potrebbero incontrare.

65. Dovrebbero essere incoraggiate le dichiarazioni audiovisive rilasciate dai minori che sono vittime o testimoni, pur rispettando il diritto di altre parti di contestare il contenuto di tali dichiarazioni.

66. Quando sono necessarie più audizioni, queste dovrebbero essere preferibilmente condotte dalla stessa persona al fine di garantire una coerenza di approccio nell'interesse superiore del minore.

67. Il numero di audizioni dovrebbe essere il più limitato possibile e la loro durata dovrebbe essere adatta all'età e alla capacità di attenzione del minore.

68. Il contatto diretto, il confronto o l'interazione tra un minore vittima o testimone e i presunti colpevoli dovrebbero essere, per quanto possibile, evitati, salvo ciò sia richiesto dal minore.

69. I minori dovrebbero avere la possibilità di addurre prove nelle cause penali in assenza del presunto colpevole.

70. L'esistenza di regole meno stringenti in materia di prove, quali l'assenza del requisito del giuramento o di altre simili dichiarazioni o di altre misure di ordine procedurale a misura di minore

non dovrebbe di per sé diminuire il valore accordato alla testimonianza resa o alla prova fornita dal minore.

71. Dovrebbero essere redatti e utilizzati verbali di audizione che tengano conto delle diverse fasi di sviluppo del minore al fine di sostenere la validità della prova fornita. Essi dovrebbero evitare domande allusive, migliorando così l'attendibilità della testimonianza.

72. In considerazione dell'interesse superiore del minore, il giudice dovrebbe poter consentire a un minore di non testimoniare.

73. Le dichiarazioni e le prove di un minore non dovrebbero mai essere presunte invalide o inattendibili per il solo motivo dell'età.

74. Dovrebbe essere valutata la possibilità di raccogliere le dichiarazioni dei minori vittime e testimoni in apposite strutture e in ambienti a misura di minore.

E. Una giustizia a misura di minore dopo il procedimento giudiziario

75. L'avvocato, il tutore *ad litem* o il rappresentante legale del minore dovrebbe comunicare e spiegare a quest'ultimo la decisione assunta o la sentenza pronunciata in un linguaggio adatto al suo livello di comprensione, e fornirgli le informazioni necessarie sulle eventuali misure che potrebbero essere prese, quali l'appello o meccanismi di ricorso indipendenti.

76. Le autorità nazionali dovrebbero adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per agevolare l'esecuzione di decisioni/sentenze che coinvolgono o riguardano i minori.

77. Qualora non sia stata data esecuzione a una decisione, i minori dovrebbero essere informati – possibilmente per il tramite del loro avvocato, tutore *ad litem* o rappresentante legale – circa i mezzi di ricorso disponibili attraverso meccanismi stragiudiziari o l'accesso alla giustizia.

78. Nelle cause in materia di diritto di famiglia in cui sono coinvolti minori, l'esecuzione forzata delle sentenze dovrebbe essere attuata solo come ultima istanza.

79. A seguito della pronuncia di sentenze in procedimenti altamente conflittuali, servizi specializzati dovrebbero offrire orientamento e sostegno, idealmente a titolo gratuito, ai minori e alle loro famiglie.

80. Alle vittime di incuria, violenza, abuso o altri reati dovrebbero essere forniti, idealmente a titolo gratuito, particolare assistenza sanitaria e adeguati programmi o misure di intervento terapeutico e sociale; i minori e le persone che si prendono cura di loro dovrebbero essere prontamente e adeguatamente informati della disponibilità di tali servizi.

81. L'avvocato, il tutore o il rappresentante legale del minore dovrebbe essere incaricato di adottare ogni misura necessaria per ottenere il risarcimento del danno durante o dopo il procedimento penale in cui il minore era la vittima. Se del caso, le spese potrebbero essere sostenute dallo Stato e rimborsate dall'autore del reato.

82. Le misure e le sanzioni per i minori in conflitto con la legge dovrebbero sempre costituire risposte costruttive e personalizzate agli atti perpetrati, tenendo conto del principio della

proporzionalità, dell'età del minore, del suo benessere e dello sviluppo psico-fisico e delle circostanze del caso. Dovrebbero essere garantiti il diritto all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, alla riabilitazione e al reinserimento.

83. Al fine di promuovere il reinserimento nella società e in conformità al diritto nazionale, i dati contenuti nel casellario giudiziario dei minori non dovrebbero poter essere divulgati al di fuori del sistema giudiziario al raggiungimento della maggiore età. Eccezioni alla divulgazione di tali informazioni possono essere consentite nel caso di reati gravi, tra l'altro per motivi di pubblica sicurezza o nell'ambito di attività lavorative con i minori.

V. La promozione di altre azioni a misura di minore

Gli Stati membri sono incoraggiati a:

- a.* promuovere la ricerca su tutti gli aspetti della giustizia a misura di minore, comprese le tecniche di audizione rispettose della sensibilità del minore, la diffusione di informazioni e la formazione su tali tecniche;
- b.* scambiare pratiche e promuovere la cooperazione nel campo della giustizia a misura di minore a livello internazionale;
- b.* promuovere la pubblicazione e la diffusione più ampia possibile di versioni a misura di minore degli strumenti giuridici pertinenti;
- d.* istituire o mantenere e rafforzare, se del caso, uffici informativi sui diritti dei minori, possibilmente collegati ad associazioni forensi, servizi di assistenza sociale, difensori civici (dei minori), organizzazioni non governative (ONG), ecc.;
- e.* facilitare l'accesso ai tribunali e ai meccanismi di ricorso da parte dei minori, nonché riconoscere e agevolare ulteriormente il ruolo delle ONG e di altri organi o istituzioni indipendenti, quali il difensore civico dei minori, al fine di supportare l'effettivo accesso dei minori ai tribunali e ai meccanismi di ricorso indipendenti, a livello nazionale e internazionale;
- f.* considerare l'istituzione di un sistema di giudici e avvocati specializzati in diritto dei minori e sviluppare ulteriormente i tribunali in cui possano essere adottate misure giuridiche e sociali a favore dei minori e delle loro famiglie;
- g.* sviluppare e agevolare l'utilizzo da parte dei minori e delle altre persone che agiscono per loro conto di meccanismi universali ed europei di tutela dei diritti dell'uomo e dei diritti dei minori per il perseguimento della giustizia e della protezione dei diritti, quando non esistono o sono stati esauriti i mezzi di ricorso interni;
- h.* far sì che i diritti dell'uomo, compresi i diritti dei minori, divengano una componente obbligatoria nei programmi scolastici e per i professionisti che operano con i minori;
- i.* sviluppare e sostenere sistemi atti a sensibilizzare i genitori sui diritti dei minori;

- j.* istituire centri interdisciplinari, a misura di minore e che coinvolgono più organismi per i minori vittime e testimoni di reato, in cui i minori possano essere esaminati, sottoposti a visita medica per scopi legali e valutati in modo globale, e ricevere tutti i relativi servizi terapeutici da parte di professionisti qualificati;
- k.* istituire servizi specializzati e accessibili di supporto e informazione, quali consulenza online, linee telefoniche di assistenza e servizi di comunità a livello locale gratuiti;
- l.* assicurare che tutti i professionisti interessati che operano a contatto con minori nel sistema giudiziario ricevano un sostegno e una formazione idonei nonché un orientamento pratico al fine di garantire e attuare adeguatamente i diritti dei minori, in particolare nel valutare l'interesse superiore dei minori in tutti i tipi di procedimento che li coinvolgono o li riguardano.

VI. Monitoraggio e valutazione

Gli Stati membri sono altresì invitati a:

- a.* rivedere la legislazione, le politiche e le pratiche interne al fine di garantire l'adozione delle riforme necessarie per attuare le presenti linee guida;
- b.* ratificare rapidamente, se non hanno ancora provveduto in tal senso, le convenzioni pertinenti del Consiglio d'Europa che riguardano i diritti dei minori;
- c.* rivedere periodicamente e valutare i propri metodi di lavoro all'interno del sistema giudiziario a misura di minore;
- d.* mantenere o istituire un quadro di riferimento, che comprenda, se del caso, uno o più meccanismi indipendenti al fine di promuovere e monitorare l'attuazione delle presenti linee guida conformemente ai sistemi giudiziari e amministrativi;
- e.* garantire che la società civile, in particolare le organizzazioni, le istituzioni e gli organi che mirano a promuovere e proteggere i diritti del minore, partecipi pienamente al processo di monitoraggio.